

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno diciassette del mese di luglio a Legnano, nel mio studio in corso Magenta n. 10.

Innanzi a me dott. Marco AQUINO, notaio in Legnano, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

assistito da:

- FARETTA Mariantonietta, nata a Gallarate il 14 aprile 1983, residente a Solbiate Arno, in via Caronno Varesino n. 48, e

- MUNIZIO Claudia, nata a San Gavino Monreale il 7 giugno 1985, residente a Vanzago in via Lorenzo Perosi n. 25/A, testimoni idonee ai sensi di legge, come esse mi dichiarano,

è presente:

- PRESTI Andrea nato a Milano il 4 agosto 1987, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale infra indicata, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "ANDREA PRESTI SRL", con sede a Darfo Boario Terme, in via Giuseppe Zanardelli n. 18, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Brescia: 04223800980, R.E.A.: BS-598141, società a socio unico costituita in Italia e regolata dal diritto italiano, in forza dei poteri spettantigli per legge e per statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni

premette che:

- è intenzione della società "ANDREA PRESTI SRL" (in seguito anche indicata come "Fondatore") in esecuzione delle ed armonia con le sue disposizioni statutarie, costituire una fondazione, denominata "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI", destinata ad essere iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore (in seguito, "Runts"), istituito ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, "Codice del Terzo Settore");

- a seguito dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS";

- ai fini della sussistenza del patrimonio minimo della costituenda fondazione, così come disposto dall'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, e della conseguente attestazione richiesta ai fini dell'iscrizione al Runts, il "Fondatore":

a) conferisce, trasferendoli alla costituenda "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS", i beni di cui alla relazione di stima,

riferita alla data del 22 (ventidue) maggio 2023 (duemilaventitré), redatta dalla dott.ssa NATOLI Daniela, nata a Busto Arsizio (Va) il 29 gennaio 1980, domiciliata a Marnate in via Italia n. 121, codice fiscale: NTL DNL 80A69 B300D, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio al numero A688/A, e al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 155508, Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 agosto 2009, asseverata con giuramento reso innanzi a me notaio in data 9 giugno 2023, repertorio n. 4743, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", alla quale si rinvia per l'esatta descrizione dei beni conferiti e dalla quale risulta che il loro valore complessivo ammonta ad euro 22.410,00 (ventiduemilaquattrocentodieci virgola zero zero);

b) conferisce alla costituenda "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS" - per il tramite del deposito, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sul mio conto corrente (c.d. "dedicato") istituito ai sensi del predetto articolo 1, commi 63 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed identificato dall'Iban: IT20T0306920200100000019117 - la somma di denaro di euro 7.590,00 (settemilacinquecentonovanta virgola zero zero), mediante bonifico bancario ordinato in favore dell'indicato conto corrente "dedicato" IT20T0306920200100000019117 in data 29 giugno 2023 per il tramite della banca Banca Popolare di Sondrio SPA, a valere sul conto corrente numero 000006814X59 in essere presso la filiale di Darfo Boario Terme - agenzia n. 1 - accreditato sul conto corrente "dedicato" in pari data, codice disposizione: 0123062985860160;

- il "Fondatore", come sopra rappresentato, conferisce a me notaio incarico di versare la detta somma di euro 7.590,00 (settemilacinquecentonovanta virgola zero zero) alla "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI" dopo la sua iscrizione nel Runts (a quel punto "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS") con bonifico bancario disposto a favore del conto corrente che verrà indicato a me notaio dal Fondatore mediante comunicazione di posta elettronica certificata proveniente dall'indirizzo indicato nel competente Registro delle Imprese ed indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata: marco.aquino@postacertificata.notariato.it . Tutto ciò premesso, il Fondatore, come sopra rappresentato, alla presenza dei testimoni, stipula quanto segue.

ARTICOLO 1) E' costituita con il presente atto dal "Fondatore" "ANDREA PRESTI SRL", come sopra rappresentato, la fondazione denominata "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI", che, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, assumerà la denominazione "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS" (in seguito, la "Fondazione").

La Fondazione si ispira e applica i principi propri degli enti del terzo settore, come disciplinati dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro; le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, nonché l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto della Fondazione sono riportate nello statuto, di cui *infra*.

ARTICOLO 2) Il "Fondatore" stabilisce e dà atto che:

a) la Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano, in via Durini n. 5;

b) la Fondazione ha durata illimitata;

c) le norme relative al funzionamento della Fondazione, incluse quelle concernenti il suo ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza sono indicate nello statuto, di cui *infra*.

ARTICOLO 3) Il "Fondatore", come sopra rappresentato ed ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dell'*infra* riprodotto statuto della Fondazione, stabilisce di determinare in cinque il numero attuale dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina, quali consiglieri di amministrazione della costituenda Fondazione, i signori:

- PRESTI Andrea, sopra generalizzato, residente a Verdellino in via Giuseppe Ungaretti n. 3, codice fiscale: PRS NDR 87M04 F205P, che è altresì nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- TIRSI Francesco, nato a Lovere il giorno 11 marzo 1984, residente a Darfo Boario Terme in via Giacomo Brodolini n. 10, codice fiscale: TRS FNC 84C11 E704Z;

- ROMANINI Luca, nato a Iseo il 31 gennaio 1977, residente a Malegno in via del Lanico n. 21, codice fiscale: RMN LCU 77A31 E333V;

- SANDRINI Enia Maria Elisabetta, nata a Darfo Boario Terme il 19 febbraio 1962, residente a Darfo Boario Terme in via Fucine n. 1, codice fiscale: SND NRL 62B59 D251Q;

- SANDRINI Enza, nata a Breno il 2 giugno 1965, residente a Piancogno in via Boter n. 2/C, codice fiscale: SND NZE 65H42 B1490.

ARTICOLO 4) Il "Fondatore", come sopra rappresentato, nomina quale organo di controllo monocratico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 30, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e del secondo comma dell'art. 2397 c.c., l'avv. MAFFI Giampiero nato a Darfo Boario Terme il 18 maggio 1971, domiciliato a Darfo Boario Terme in Portico Antica Fonte n. 1, codice fiscale: MFF GPR 71E18 D251S, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brescia dal 15 luglio 2002.

ARTICOLO 6) Il "Fondatore" "ANDREA PRESTI SRL", come sopra rappresentato, approva ed adotta in ogni sua parte, quale statuto della "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI" (che assumerà la denominazione "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS" in seguito

all'iscrizione nel Runts) il seguente:

STATUTO

Statuto della "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI"

(che assumerà la denominazione

"FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS"

in seguito all'iscrizione nel Runts)

ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI" (da ora in avanti, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dalla normativa vigente e, in particolare, dal Codice del Terzo Settore.

1.4 Al momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e, più precisamente, nella sezione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 46 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) la Fondazione assumerà, ove rispettati i requisiti di legge, la denominazione di "FONDAZIONE MAURIZIO PRESTI ETS" e di tale denominazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede a Milano, in via Durini n. 5.

2.2 La modifica dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune può essere decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per esigenze motivate. Sempre per esigenze motivate il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, variare le stesse all'interno del Comune in cui sono stabilite, o sopprimerle.

ART. 3 SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale - ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con la normativa di attuazione di cui al predetto articolo 6. La loro concreta individuazione, nell'ambito di quelle consentite, è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal patrimonio di costituzione, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), conferito come sopra specificato e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita, dell'utilizzo e/o dei proventi derivanti dai beni compresi nello stesso fondo di dotazione ed allo stesso espressamente destinati;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione è intangibile.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma

effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- da contributi del Fondatore, dello Stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale;
- dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- da ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come gli utili delle eventuali attività commerciali.

Il fondo di gestione è destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nei casi previsti dalla normativa applicabile, ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza confluirà nel fondo di gestione.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la vita della stessa non può distribuire proventi delle attività, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate, né direttamente né indirettamente.

6.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione; a tal fine dovranno presentare

richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri della Fondazione, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso e/o fatto decadere dalla sua carica.

ART. 8 FONDATORI

8.1 E' Fondatore il seguente soggetto che ha costituito la Fondazione, e quindi: "ANDREA PRESTI SRL".

8.2 Può assumere la qualifica di Fondatore anche la persona fisica e/o giuridica che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, sottoscrivendolo, sia nominata Fondatore con decisione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi all'unanimità, per le particolari benemerienze acquisite nei confronti della Fondazione, anche per attività prodromiche alla sua costituzione.

8.3 L'attribuzione della qualifica di Fondatore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la ripetizione di eventuali contributi versati.

8.4 Ai Fondatori sono riservati i diritti di cui al presente Statuto, i quali non potranno essere modificati in alcun modo se non con apposita modifica statutaria deliberata ai sensi del successivo articolo 12 (dodici) e purché consti il consenso unanime dei Fondatori.

ART. 9 PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni, anche del terzo settore, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono palestre e/o società sportive dilettantistiche anche nella forma della società a responsabilità limitata e/o centri sportivi comunque denominati, che condividano le finalità della Fondazione e si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, mediante apporto di contributi in denaro o in natura, all'incremento del patrimonio della Fondazione con le modalità e in misura non inferiore di quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel

Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni di calendario dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Partecipazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

9.6 La qualifica di "Partecipante", indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto di partecipare alle iniziative della Fondazione e di accedere ai locali ed alle strutture funzionali della stessa sempre che ciò non rechi pregiudizio all'attività, e conferisce i diritti previsti dal presente Statuto per chi assume tale qualifica.

ART. 10 ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

10.1 Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione l'esclusione dei Partecipanti nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto e determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario alle finalità e agli scopi perseguiti dalla Fondazione;
- mancato adempimento delle delibere della Fondazione;
- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso ha efficacia al momento della ricezione e resta inteso che il Partecipante che ha esercitato il recesso non ha diritto alla restituzione del contributo versato.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 11 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo (Monocratico);
- il Segretario, se nominato;

- il Tesoriere, se nominato;
- il Comitato Scientifico.

Salvo ove diversamente previsto, tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'ufficio e fatta eccezione per il Segretario, al quale può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, nominati a maggioranza dai Fondatori, ad eccezione dei primi, nominati con l'atto costitutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

12.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri stessi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

12.3 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

12.4 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.

12.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

12.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- amministra le attività della Fondazione secondo un piano di durata di tre esercizi per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Partecipante ai sensi dell'articolo 9;
- nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere se ritenuto opportuno;
- approva il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla normativa applicabile;
- predispone e approva il bilancio di previsione;
- predispone ed approva il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine alla gestione del patrimonio della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi annuali;
- delibera in ordine alle eventuali attività diverse,

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- può istituire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- delibera le modifiche dello statuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.4 del presente Statuto;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi risultanti dalla documentazione agli atti della Fondazione o con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

12.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, il tutto sia in prima che in seconda convocazione. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

12.11 il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza

assoluta:

- sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dello statuto;
- sull'ammissione dei Partecipanti.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

12.12 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della Fondazione, se nominato, ovvero dal segretario nominato a maggioranza dai presenti.

12.13 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

12.14 Il Consiglio di Amministrazione al fine di perseguire le finalità della Fondazione e per realizzare l'obiettivo di sviluppare la rete di relazioni sul territorio potrà istituire delle sezioni decentrate, delegazioni e uffici della Fondazione a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e provinciale, comunale e municipale.

ART. 13 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 E' istituita l'Assemblea di Partecipazione, composta:

- a) dai Partecipanti, qualora ammessi ai sensi dell'art. 9 (nove) del presente Statuto e
- b) ove ritenuto opportuno, da due persone fisiche nominate dal Consiglio di Amministrazione tra una rosa di candidature proposte dai Fondatori, che durano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea di Partecipazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

13.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

13.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Se il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Vice Presidente non sono Fondatori o Partecipanti non hanno diritto di voto.

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario della Fondazione, se nominato, ovvero dal segretario nominato a maggioranza dei presenti.

ART. 14 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

14.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 Ogni avente diritto ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VICE PRESIDENTE

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (che, ai sensi dell'articolo 12.1, è il Presidente della Fondazione) è nominato a maggioranza dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tranne il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o procuratori.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private

e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

15.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione per il funzionamento degli organi statutari;
- b) sorveglia la gestione e il buon andamento amministrativo della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- c) sovrintende all'amministrazione della Fondazione e adotta, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e da norme di legge.

15.6 I Fondatori possono nominare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

15.7 In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'assemblea di Partecipazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico. Nel caso in cui non vi siano membri dell'Assemblea di Partecipazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il primo è nominato nell'atto costitutivo. Per la durata dell'incarico, e gli effetti della cessazione, si applica l'articolo 2400 c.c.

16.2 Al componente l'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

16.3 Il componente l'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

16.4 All'organo di controllo monocratico si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

16.5 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul Rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

16.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 SEGRETARIO

17.1 Il Segretario, se nominato, collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, redige i Verbali delle Assemblee di Partecipazione e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna alla Fondazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Al Segretario competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica della Fondazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Segretario dura in carica 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione, ed è rieleggibile.

ART. 18 TESORIERE

18.1 Il Tesoriere, se nominato, ha il controllo della gestione contabile della Fondazione, ne cura la tenuta dei libri contabili, ne incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione, ed è rieleggibile.

ART. 19 COMITATO SCIENTIFICO

19.1 Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) membri nominati di volta in volta a maggioranza dai Fondatori e si riunisce almeno due volte ogni anno e, comunque, quando il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

19.2 Il Comitato Scientifico dovrà:

- esprimere pareri su programmi di attività allo stesso sottoposti;
- formulare proposte motivate su progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- esprimere parere in ordine ai risultati conseguiti sulle singole iniziative dalla Fondazione.

19.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

20.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 NORME FINALI E DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi della Fondazione, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 22 - VIGILANZA

22.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione speciale in materia.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Milano, salve le norme di legge inderogabili che prevedano una diversa competenza.

La Fondazione intende acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Ai fini della tassazione del presente atto, si invocano le disposizioni di cui all'art. 82, comma terzo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che prevede - per quanto di rilievo ai fini del presente atto - l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia a norma di legge, e da me notaio completato a mano, del quale ho dato lettura, alla presenza delle testimoni, al comparante il quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua

volontà e con le testimoni e me notaio, lo sottoscrivono come per legge alle ore 15,59 (quindici e cinquantanove minuti).

Consta di otto fogli di cui occupa pagine intere trenta e della presente fin qui.

F.to: Andrea PRESTI

Mariantonietta FARETTA

Claudia MUNIZIO

Marco AQUINO (Sigillo)